

Comune di Montecchio Emilia

(Provincia di Reggio Emilia)



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

Approvato con Delibera di C.C. nr. 39 del	30/06/2021	in vigore dal 1/01/2021
Modificato con Delibera di C.C. nr. 49 del	30/07/2021	in vigore dal 1/01/2021
Modificato con Delibera di C.C. nr. 29 del	27/04/2023	in vigore dal 1/01/2023
Modificato con Delibera di C.C. nr. 26 del	09/04/2024	in vigore dal 1/01/2024
Modificato con Delibera di C.C. nr. 45 del	30/06/2025	in vigore dal 1/01/2025

INDICE:

ART. 1 - PRESUPPOSTO	2
ART. 2 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO	3
ART. 3 – SOGGETTO ATTIVO	3
ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI.....	3
ART. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	4
ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	4
ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE	6
ART. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE	6
ART. 9 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO	7
ART. 10 - RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO	9
ART. 11 - RIDUZIONI ED ESENZIONI	10
ART. 12 - ESENZIONI E RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI SOCIALI E/O ECONOMICHE	12
ART. 13 - CUMULABILITÀ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI	13
ART. 14 - CATEGORIE DI UTENZA	13
ART. 15 - TARIFFE DEL TRIBUTO.....	14
ART.16 - TRIBUTO PROVINCIALE	15
ART. 17 – RISCOSSIONE.....	15
ART. 18 - DICHIARAZIONI	16
ART. 19 - TRIBUTO GIORNALIERO	19
ART. 20 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE	20
ART. 21 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI	20
ART. 22 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE.....	21
ART. 23 – RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI ...	22
ART. 24 - RISCOSSIONE COATTIVA	23
ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	24
ART. 26 - NORME DI RINVIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	24
ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	24

ART. 1 - PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 5.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 5 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento generale delle entrate tributarie comunali e le disposizioni di legge vigenti.
6. La gestione dei rifiuti nel Comune di Montecchio Emilia è disciplinata da apposito Regolamento comunale del servizio.

ART. 2 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 3 – SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI

3. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
4. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, da un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche:

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) o non arredati; nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere autodichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali.
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche:

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) o non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività o non utilizzati per chiusura o accertata sospensione di attività;
- locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;

- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
- locali ed aree utilizzati direttamente dal Comune, destinati a servizi istituzionali;
- con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono escluse le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automatico di automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita di veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Restano quindi soggetti al tributo i restanti locali ed aree operative, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina o, in mancanza, la superficie convenzionale di mq. 20 per ogni colonnina di erogazione;

- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, tettoie, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse e che non costituiscono aree operative ove si svolgono attività economiche;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate:

- a) Per i fabbricati rurali: sono escluse dal tributo le superfici dei fabbricati ad uso strumentale dell'azienda agricola, quali fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole, di cui all'art. 2135 cc, restano soggette al tributo le superfici delle attività non elencate all'art. 2135 cc e quelle ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, quali le aree commerciali ed amministrative (ad esempio la parte abitativa della casa colonica, le aree commerciali ed amministrative quali gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola), le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed & breakfast e attività similari.
- b) Per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente materiali di cui all'art.185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 di origine naturale non pericolosi riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
- c) Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, utilizzati per lo stoccaggio di materie prime e/o merci, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, compresa l'area dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati, dove si realizza la formazione continuativa e prevalente di rifiuti speciali, previa dimostrazione dell'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, condizione soggetta alla comunicazione di cui all'art.18.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 (oppure della TIA1, di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22, o TIA2, di cui all'art. 238 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152).
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 8.

ART. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata considerando, rispetto all'intera superficie dei locali, le percentuali di seguito indicate:
 - ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%;
 - strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive: 65%;
 - lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
 - officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
 - elettrauto: 65%;
 - caseifici e cantine vinicole: 55%;
 - macellerie e pescherie: 75%;

- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
- officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;
- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;
- laboratori fotografici o eliografici: 75%;
- produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;
- lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%.

Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via *continuativa e prevalente* rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
4. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, **il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfetarie di cui al precedente comma 2.** In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati. Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.
5. Il contribuente è tenuto a presentare, inoltre, la predetta documentazione ogni anno, nei termini previsti all'art. 18. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c..

ART. 9 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del D.lgs 3 aprile 2006 n.152, le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei

rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione, fermo restando quanto previsto dal comma 1, rimanendo, per tali superfici, tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni come previsto dall'art.238 comma 10 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.
4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero.
5. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di accordo contrattuale con soggetto debitamente autorizzato e che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini TARI.
6. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al comma 4, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
7. Per le nuove utenze non domestiche attivate in data posteriore al 30/6 dell'anno, che intendono esercitare la facoltà di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, le stesse devono effettuare la preventiva comunicazione al Comune e al Gestore mediante PEC entro 30 giorni dalla data di attivazione dell'utenza medesima e comunque non oltre il 31/12 dello stesso anno, con effetto dal 1/1 dell'anno successivo.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, nonché al Gestore del servizio pubblico dei rifiuti, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza, entro 60 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.
9. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito, in tutto o in parte, i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune, nonché al Gestore del servizio pubblico dei rifiuti, tramite PEC o altro strumento telematico, in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati – almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del gestore medesimo:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale, per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico

con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Gestore/Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

10. Il Comune, tramite il Gestore del pubblico servizio, ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
11. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente Regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa da tassazione.

ART. 10 - RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita comunicazione nel rispetto dei tempi, delle modalità e dei contenuti minimi di cui all'art. 9 del presente regolamento e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo, i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il **50%** della quota variabile.
4. La percentuale di sconto da applicarsi alla quota variabile è così determinata:

$$\text{Kg avviati a riciclo} * \text{valore \% massimo sconto} / 100$$

$$\% \text{ SCONTO} = \frac{\text{Kg Teorici}}{\text{Kg di rifiuti avviati al riciclo nell'anno di riferimento}}$$

Kg riciclati	Kg di rifiuti avviati al riciclo nell'anno di riferimento
Kg Teorici	Sommatoria del prodotto sup soggetta * Kd
Kd	Coefficiente di produttività di cui al DPR/158/99 ed indicato nella deliberazione del Comune (espresso in Kg/mq * anno)

- La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
- L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 11 - RIDUZIONI ED ESENZIONI

- Il tributo è ridotto al 50%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito o attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta con riferimento al servizio base (raccolta indifferenziata) superi i 500 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi su proprietà privata.
- L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero dal pagamento del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg. lavorativi, e ciò abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto applicando alla parte variabile della tariffa una riduzione di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.
- A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, è concessa una riduzione pari al 20% per la quota variabile della tariffa, da applicarsi in sede di versamento a conguaglio. Per beneficiare della riduzione il contribuente è tenuto alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita dichiarazione entro i termini di cui all'art. 18, all'ente gestore del servizio. Le utenze che beneficiano della presente agevolazione sono sottoposte ad attività di verifica e controllo nella misura minima del 5% del numero totale di utenze agevolate. In qualunque momento, incaricati del Gestore e/o del Comune (Servizio Ambiente) possono richiedere l'accesso presso l'utenza, al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. In caso di rifiuto da parte dell'utente all'accesso degli incaricati della verifica, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata. L'istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va altresì comunicata la cessazione delle stesse.
- Per le utenze domestiche, che attuano il conferimento differenziato presso i centri di raccolta dotati di sistema che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze, sono previsti incentivi con la formula della riduzione, disciplinati secondo i seguenti criteri:
 - il riconoscimento dell'utente avviene attraverso la tessera sanitaria del soggetto passivo TARI e la quantificazione dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti;

- il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere una riduzione sull'imposta TARI dell'anno d'imposta successivo a quello di conferimento;
- i materiali conferiti al centro di raccolta da contabilizzarsi ai fini della "premialità" saranno i seguenti:
 - a) RAEE 1 linea freddo (congelatore/frigorifero piccolo, congelatore/frigorifero grande);
 - b) RAEE 2 grandi bianchi (lavatrice, microonde, lavastoviglie);
 - c) RAEE 3 Tv, monitor (monitor pc, televisore tubo catodico, televisore schermo piatto);
 - d) RAEE 4 Piccoli elettrodomestici (cellulare / caricabatteria / calcolatrice tascabile / spazzolino elettrico / taglia capelli / rasoi / sveglie / phon / frullatori / macinacaffè / personal computer senza schermo / stampante / videocamera / fax domestico);
 - e) RAEE 5 fonti luminose (lampadine/neon corto e lungo);
 - f) Olio vegetale (oli di frittura);
 - g) Olio minerale (olio motore autoveicoli);
 - h) Accumulatori (batterie auto/batterie motociclo);
 - i) Ingombranti (ingombrante piccolo 5 Kg, ingombrante medio 40 Kg, ingombrante grande 80 Kg);

con la precisazione che per quanto riguarda i RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) sopraelencati, lo sconto è previsto solo nel caso di apparecchiature complete di tutti i loro componenti;

- con determinazione della Giunta Comunale vengono definiti i punteggi da attribuire ad ogni categoria di materiale nonché la corrispondenza tra punteggio e valore di sconto espresso in Euro, necessari per determinare le riduzioni da riconoscere ai contribuenti;
 - la riduzione da riconoscere al contribuente si applica con riferimento all'importo fissato di anno in anno dall'organo competente;
 - il punteggio ottenuto può dare origine a riduzioni sino ad un massimo del 30% della Parte variabile della tariffa;
 - le riduzioni spettano per un anno d'imposta e non sono trasferibili su altri periodi di imposta;
 - la riduzione, in ogni anno di imposta è riconosciuta sulla base dei punteggi accumulati dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello di imposta.
5. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno solare non superiore a sei mesi, risultante dal titolo autorizzativo dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Il tributo viene calcolato secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 19 - "Tributo giornaliero".
 6. Per i locali delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione del tributo pari al 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa, calcolata come disposto dall'art.14, comma 2, lettera b).
 7. Per i locali delle utenze domestiche non residenti per i quali non è possibile disattivare la fornitura dei servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) in quanto necessari per il mantenimento e la conservazione dell'immobile medesimo, è prevista l'applicazione del tributo limitatamente alla sola parte fissa (tariffa €/mq prevista per 1 componente) qualora e per il periodo in cui si documenta adeguatamente l'effettivo e permanente stato di non occupazione.
 8. Alle utenze non domestiche inattive o con accertata sospensione di attività o non ancora iniziata attività, è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione attestante la condizione di inutilizzo dei locali. La riduzione sarà riconosciuta

per un periodo massimo di 6 mesi e potrà essere rinnovata a fronte di presentazione di nuova richiesta documentata.

9. Per gli esercizi commerciali, artigianali e per le attività assimilabili alle medesime, perché basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina, è prevista la riduzione al 50% del tributo, sia per la quota fissa che per la quota variabile se situati in zone ove si riscontrino limitazioni alla fruibilità degli spazi pubblici, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere.
10. In caso di situazioni eccezionali e/o emergenziali, come, a titolo di esempio, quelle derivanti dalla pandemia da Covid 19, alle utenze, sia domestiche che non, potranno essere riconosciute agevolazioni/riduzioni delle tariffe praticate. Ciò avverrà per le utenze non domestiche qualora abbiano avuto sospensione/riduzione delle attività a seguito di provvedimenti normativi e/o amministrativi emanati per far fronte a tali situazioni eccezionali. Le riduzioni/agevolazioni saranno riconosciute con **deliberazione approvata in Consiglio Comunale, generalmente, in sede di approvazione della delibera tariffaria** o, in alternativa, in caso di assoluta urgenza, mediante ricorso a delibera di Giunta Comunale che dovrà essere successivamente ratificata da parte del Consiglio Comunale; in tale atto saranno, altresì, indicati i termini per la presentazione della documentazione e/o domanda eventualmente connessa alla concessione delle agevolazioni/riduzione di specie.

ART. 12 - ESENZIONI E RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI SOCIALI E/O ECONOMICHE

1. Nelle more delle disponibilità annuali di bilancio, è costituito un fondo sociale per far fronte alla copertura della seguente misura:
 - esenzione di un ulteriore 75% (che si somma al 25% di sconto disposto automaticamente in bolletta dall'Autorità Nazionale per nuclei in stato di indigenza) della quota variabile della tariffa per l'abitazione occupata da nuclei famigliari in carico al Servizio sociale territoriale di Montecchio che abbiano un ISEE ordinario non superiore ad € 9.530,00

Per "nuclei famigliari in carico ai Servizi Sociali" si intende nuclei formalmente presi in carico e quindi conosciuti dal Servizio Sociale per problematiche di tipo economico e sociale.

2. Le suddette agevolazioni saranno applicate, con validità annuale, su richiesta dell'interessato e previa valutazione del Servizio Sociale Territoriale; l'istanza per ottenere l'agevolazione dovrà essere presentata al Servizio Sociale nel periodo 2 maggio - 31 luglio di ciascun anno, salvo diversa disposizione deliberata dal Consiglio Comunale.
3. Il budget massimo disponibile per le suddette agevolazioni ammonta ad € 5.000,00. Dopo il termine di scadenza di presentazione delle richieste (31 luglio, salvo diversa disposizione deliberata dal Consiglio Comunale) e a fronte di un numero di richieste superiore alla disponibilità di budget, il Servizio Sociale Territoriale valuterà in base a:
 - a) minor valore ISEE del nucleo famigliare;
 - b) a parità di ISEE, si darà priorità a:
 - presenza del maggior numero di minori nel nucleo famigliare
 - presenza di componenti con maggior grado di non autosufficienza (in possesso ex legge 104) nel nucleo famigliare
4. Al termine dell'Istruttoria, il Servizio Sociale Territoriale approverà un'unica graduatoria (che comprende persone anziane e famiglie in carico al Servizio) degli "ammessi", consultabile presso lo stesso Servizio Sociale; detta graduatoria dovrà essere pubblicata nel rispetto e nella tutela dei dati sensibili e comunque entro e non oltre il 30 ottobre di ciascun'annualità.

5. La riduzione di cui al comma 1, non è cumulabile con quelle previste per le utenze domestiche dal precedente articolo 11 (Riduzioni ed esenzioni). Nel caso di richiesta di più riduzioni da parte del medesimo soggetto, verrà applicata quella più favorevole.
6. Per le utenze non domestiche, i soggetti che esercitano, a titolo principale, attività di bar e gelaterie (di cui alla **categoria 24 - bar, caffè, pasticcerie**, dell'allegato "A"- Categorie di utenza), già in possesso del riconoscimento "Slot Free ER" rilasciato dal Comune di Montecchio Emilia ai sensi della legge Regionale N. 5 del 4 luglio 2013, che non hanno installato e non installeranno apparecchi di video poker, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 25% sulla parte variabile della tariffa del tributo.

ART. 13 - CUMULABILITÀ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto, fatto salvo quanto disposto dall'art.11 e dall'art.12 commi 1,2,3,4,5.

ART. 14 - CATEGORIE DI UTENZA

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, quest'ultima a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, intendendosi:
 - a) Per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
 - b) Per utenza non domestica, le restanti superfici.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) domestiche residenti;
le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico, solo nei seguenti casi:
 - documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero;
 - attività di studio o lavoro per periodi superiori a sei mesi, debitamente documentata, ove si dimostri che il soggetto non è in condizioni di fare ritorno quotidianamente al luogo di residenza;Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro fuori dei casi sopra descritti.
Nel caso in cui l'abitazione sia occupata anche da altri soggetti estranei al nucleo anagrafico, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al presente regolamento. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
 - b) domestiche non residenti;
le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza in altra unità immobiliare o fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista

l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un **numero fisso di occupanti pari a due** nella generalità dei casi. **Nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in una unità.** Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

c) domestiche non residenti con consumi di solo mantenimento, di cui all'art.11, comma 7:

sono quelle che non vengono occupate e dove viene dimostrato un consumo delle utenze (acqua, luce e gas) di solo mantenimento. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a uno, limitatamente alla quota fissa.

3. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto delle specificità territoriali e della tipologia di rifiuto prodotto. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

ART. 15 - TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale, in conformità al Piano Economico Finanziario. L'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione delle tariffe e del Regolamento Tari, coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART.16 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città metropolitana.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART. 17 – RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:
 - Mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.lgs 9 luglio 1997, n.241 (F24);
 - Attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice di cui al D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPA).
2. Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze, salvo diversa disposizione deliberata dal Consiglio Comunale:
 - a) **30 giugno**: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;
 - b) **02 dicembre**: è liquidato il periodo luglio – dicembre.L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza dell'avviso di pagamento.
3. Fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite l'APP messa a disposizione dal Gestore o attraverso il servizio di front office (sportelli fisici), anche in caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari.
4. Il tributo non è dovuto se di importo inferiore a 12 euro su base annua, salvo quanto previsto all'art. 19.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo o nel primo avviso di pagamento utile.

6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Gestore provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale variato di 2 punti percentuali.

ART. 18 - DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare al Gestore/Comune apposita dichiarazione delle superfici da assoggettare alla Tari, ovvero da modificare o cessare, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata **entro 90 giorni** solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione, ovvero:
- a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree assoggettabili al tributo;
 - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile di cui all'art. 7 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali, ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;

- c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile di cui all'art. 7 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
 - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
3. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, se disponibile tramite lo sportello online.
4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Gestore/Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
5. La dichiarazione produce effetti dalla data di inizio occupazione o variazione e sarà ritenuta valida anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari al calcolo del tributo. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Gestore/Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Gestore/Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Gestore/Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
6. Per le utenze domestiche, in caso di decesso del soggetto tenuto al pagamento, si procede alla voltura d'ufficio laddove, nella scheda anagrafica di famiglia, sia individuato altro soggetto passivo solidale ai sensi del comma 5 del presente articolo. Diversamente, in mancanza di soggetti solidalmente coobbligati, permane l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
7. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello

complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.

8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
10. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione secondo quanto previsto dal comma 2 lettera f) del presente articolo.
11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
13. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, il Gestore/Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.
14. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
15. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni, esclusioni o agevolazioni del tributo devono essere presentate entro il 30 aprile dell'anno successivo corredate di idonea documentazione; gli effetti si producono a decorrere dalla data dell'evento dichiarato qualora oggettivamente documentabile. Il contribuente che intende far valere agevolazioni o riduzioni o esclusioni di eventi autocertificati con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione/comunicazione è tenuto a presentare la stessa entro 30 giorni dall'evento.
16. L'esenzione di superfici determinate ai sensi dell'art. 8 commi 1 e 3, è riconosciuta, a condizione che venga certificato l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente, secondo le seguenti indicazioni:
 - a) Presentare, in allegato alla dichiarazione di cui al comma 1, richiesta di detassazione predisposta su apposita modulistica, corredata dalla seguente documentazione:
 - planimetria in scala adeguata (1:200 – 1:500) con evidenziazione ed indicazione della parte di Area dove vengono prodotti i rifiuti speciali e delle destinazioni d'uso dei locali;
 - relazione con descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti urbani;
 - relazione descrittiva dell'attività di produzione svolta;
 - copia schede di denuncia Catasto Rifiuti;
 - b) Successivamente, ed entro il 30 aprile di ogni anno, fornire idonea documentazione attestante la produzione di rifiuti speciali, rinnovando apposita richiesta di detassazione ed allegando alla stessa i formulari di trasporto dei rifiuti di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e

copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) con relativa ricevuta di presentazione.

Il soggetto gestore del tributo effettuerà preventivamente il controllo in ordine alle circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra e potrà richiedere ulteriore documentazione e disporre, informando preventivamente entro un congruo termine il soggetto interessato, il sopralluogo nei locali di svolgimento dell'attività.

17. L'agevolazione prevista al comma 9 dell'art.11 è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune o dal gestore, contenente:

- a) i dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività;
- b) l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
- c) la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie.

Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione tariffaria è riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare.

18. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzione del tributo o di esclusioni di superfici già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche ai fini della determinazione di quanto dovuto.

19. Le dichiarazioni e gli allegati eventualmente richiesti di cui al presente articolo, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro i termini previsti per ciascuna diversa fattispecie; in mancanza, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

20. Si precisa che, la non sottoscrizione della dichiarazione, non esonera dal pagamento dell'avviso di pagamento ordinario.

ART. 19 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera; ciò fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in quanto soggette al "canone unico" di cui all'art. 1, commi 837-838, della Legge 160 / 2019 (Legge di Bilancio 2020).
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. Il tributo giornaliero è commisurato per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo calcolato sulla base dei dati risultanti da atti autorizzativi o comunicazioni agli atti del Comune, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Il pagamento minimo richiesto per il tributo giornaliero è di €. 2,50.

ART. 20 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Gestore/Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Gestore/Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi al tasso fissato dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali vigente anno per anno e calcolati con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data di pagamento.
4. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'art.23 del presente regolamento.
5. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'art. 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.
6. Non si rimborsano le somme inferiori ad €.12,00 su base annua. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 19, non si rimborsano le somme inferiori ad €. 2,50.

ART. 21 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 27.12.2013 e nell'art. 1, commi 161 e162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni. Per gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 01.01.2020 trovano inoltre applicazione le disposizioni dell'art. 1, commi 792 e seguenti della L. n. 160/2019.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In caso di affidamento in concessione il funzionario responsabile è nominato dal concessionario.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune ovvero il concessionario provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione di cui all'art.13 del D.Lgs. 471/1997. Per gli omessi o parziali versamenti del tributo dovuti a partire dall'anno d'imposta 2020, si provvederà a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di

ricevimento, un unico atto con duplice valenza di avviso di sollecito e di avviso di accertamento dando un primo termine, non inferiore a 30 giorni, per effettuare il versamento senza applicazione di sanzioni e interessi. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento varrà quale atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs 471/97 e degli interessi.

5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
8. Le sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori al tasso fissato dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali vigente anno per anno. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
10. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Comune che ha partecipato a tale attività.

ART. 22 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE

1. Gli avvisi di pagamento di cui all'Art.17 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati, nei seguenti casi:
 - a) utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dagli Enti competenti;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi negli ultimi due anni.
2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a:
 - cinquanta (50) euro per le utenze domestiche;
 - cento (100) euro per le utenze non domestiche;

In base all'importo sottoindicato, verrà concesso il numero di rate riportato nella colonna "Rate concedibili con periodicità mensile":

Tipo Cliente	Importo dell'avviso di pagamento da rateizzare €	Rate concedibili con periodicità mensile
UD	da 100,00 a 199,99	2

	da 200,00 a 299,99	3
	da 300,00 a 499,99	4
	>500,00	5

Tipo Cliente	Importo dell'avviso di pagamento da rateizzare €	Rate concedibili con periodicità mensile
UND	da 200,00 a 299,99	2
	da 300,00 a 399,99	3
	da 400,00 a 499,99	4
	>500,00	5

fatta salva la possibilità per il Comune/Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente da quanto dovuto.

3. La richiesta di rateizzazione delle somme dovute deve essere presentata dal contribuente interessato, di norma prima della scadenza dell'avviso di pagamento a cui si riferisce. La scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
4. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4) non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1), lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di avvisi di pagamento per cause imputabili al Gestore.
5. in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
6. nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Gestore/Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

ART. 23 – RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare al Gestore/Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.
2. Il Gestore/Comune predispone specifica modulistica, disponibile e scaricabile dal sito web del Gestore. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Gestore/Comune invia, una motivata risposta scritta, entro 30 giorni lavorativi, dalla data di ricevimento della richiesta, di norma con posta elettronica. Nella risposta il Gestore/Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - a. il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b. la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c. la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Gestore/Comune intende porre in essere;
 - d. l'elenco della eventuale documentazione allegata;
 - e. con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, già pagati o per il quale è stata richiesta la rateizzazione, la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso alla Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
 4. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile¹. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
 5. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Gestore/Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

ART. 24 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Per gli avvisi di accertamento tributario emessi al 31/12/2019, la riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
2. Per le ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 639/1910 emesse dal 1 gennaio 2020 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 794 a 803 della legge n.160/2019.
3. Per la riscossione degli atti di accertamento del tributo emessi a partire dal 01/01/2020, si applicano le norme dettate dalla legge n.160/2019 (art. 1, commi 792 e seguenti).
4. Ai sensi del comma 802 della L. 160/2019, in combinato disposto con il successivo comma 804, sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano, decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto di

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 167, legge 296/2006.

cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

ART. 26 - NORME DI RINVIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento, nel testo così modificato, entrano in vigore dal 1° Gennaio 2023.



